

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 26 settembre 2014

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2014/865/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), modificato dalla decisione n. 1/2012 del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 20 febbraio 2012 ⁽²⁾, consente a determinate condizioni la restituzione o l'esenzione parziale da dazi doganali o tasse di effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012.
- (2) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 4 dell'accordo.
- (4) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2012, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»

⁽¹⁾ GUL 97 del 30.3.1998, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 106 del 18.4.2012, pag. 28.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI
